

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo al:

### BONIFICO ESTERO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa

Via B. Buozzi 54 – cap. 50013 – Campi Bisenzio (FI)

Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357

Email [info@creditoflorentino.it](mailto:info@creditoflorentino.it)/ sito internet: [www.creditoflorentino.it](http://www.creditoflorentino.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n 00453780488

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

#### CHE COS'È IL BONIFICO ESTERO

È l'operazione effettuata da una banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario tramite la banca del beneficiario. Ordinate e beneficiario possono coincidere. Il bonifico è estero quando, indipendentemente dalla divisa in cui è espresso, ordinante o beneficiario non risiedono in Italia e quando un bonifico tra residenti è espresso in una divisa diversa dall'€.

L'ordinante può richiedere di ricorrere ad un finanziamento per dilazionare l'addebito al proprio conto corrente delle somme oggetto del bonifico.

**Bonifici in partenza** - Il Cliente tramite un ordine di pagamento a favore di terzi, per contanti o tramite conto corrente, trasferisce una somma di denaro a favore di un beneficiario correntista presso lo stesso istituto o presso altre banche sia in Italia che all'estero. Per bonifici Europa ed Extra-Europa occorre l'indicazione delle coordinate internazionali con codice Swift e Iban. Si evidenzia il rischio di ritardo sul buon esito della disposizione e l'applicazione di una penale all'ordinante, se le coordinate bancarie non fossero corrette o complete.

**Bonifici in arrivo** - Il Cliente, tramite un ordine di pagamento disposto da terzi per contanti o tramite conto corrente, riceve una somma di denaro a suo favore in conto corrente sia dall'Italia che dall'estero. Per bonifici Europa ed Extra-Europa il beneficiario comunica all'ordinante le coordinate internazionali Swift e Iban. Si evidenzia il rischio di ritardo sul buon esito della disposizione e l'applicazione di una penale se le coordinate bancarie non fossero corrette o complete.

## Bonifici Esteri in partenza e in arrivo

### Bonifici Transfrontalieri (Direttiva n. 97/5/CE)

Si intendono le operazioni di trasferimento di fondi effettuate su iniziativa e per ordine di una persona fisica o giuridica (Ordinante) tramite un Ente Creditizio o una sua succursale (Banca dell'Ordinante), insediati in uno Stato membro dell'Unione Europea al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario presso un Ente Creditizio o una sua succursale (Banca del Beneficiario) insediati in un altro Stato membro dell'UE, espressi in una delle monete nazionali degli Stati dell'UE o dell'EFTA o in € per un importo non superiore a € 50.000,00 o controvalore equivalente.

### Bonifici Transfrontalieri (Regolamento CE 2560/2001)

Si intendono le operazioni di trasferimento di fondi effettuate su iniziativa e per ordine di una persona fisica o giuridica (Ordinante) tramite un Ente Creditizio o una sua succursale (Banca dell'Ordinante), insediati in uno Stato membro dell'Unione Europea al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un Beneficiario presso un Ente Creditizio o una sua succursale (Banca del Beneficiario) insediati in uno dei 25 Stati membri dell'UE, compresi i territori francesi d'Oltremare (Guadalupe, Martinique, Guinea Francese, Reunion), le isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Gibilterra, Greenland e Faroe Islands, espressi in € e corona svedese e di importo minore o uguale a € 50.000,00. Si applicano le medesime condizioni dei bonifici domestici.

I rischi connessi a questo servizio sono:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche
- possibile restituzione del bonifico a causa di disposizioni impartite in modo inesatto o incompleto
- la possibilità di incorrere in vincoli normativi internazionali o nazionali.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

<b>Bonifici in partenza</b>	
<i>Bonifici Esteri (Paesi Extra U.E. E Paesi U.E. Non Soggetti Alla Direttiva N. 97/5/Ce E Al Regolamento N. 2560/2001)</i>	
<b>Commissioni e spese</b>	
Intervento (trasformazione di una valuta, compreso l'€, in un'altra valuta a pronti, a termine o con opzione)	0,15% minimo € 0,52
Spese bonifico: - opzione SHA - opzione OUR (bonifico da eseguire con tutte le spese a carico dell'ordinante) viene applicato un importo fisso di:	€ 20,00

- in caso di bonifico fino a € 12.500,00 - in caso di bonifico tra € 12.501,00 e € 50.000,00 - in casi di bonifico oltre € 50.001,00 (fatto salvo il recupero successivo di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi).	€ 26,00 € 50,00 € 100,00
Penale per bonifico con coordinate BIC/IBAN incomplete/inesatte	€ 3,50 (comm. interbancaria)
Comunicazione valutaria statistica	zero
Spese per ogni operazione a mezzo assegno	€ 12,00 per assegno
Maggiorazione per avviso fax al beneficiario	zero
Spese pratica e postali	zero
Spese swift	€ 20,00 (fatto salvo il recupero successivo di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi).
Recupero spese spedizione assegno tramite corriere	€ 50,00
Cambio	listino commerciale
Valuta di addebito	data esecuzione contabile dell'operazione
<b><u>Bonifici Transfrontalieri (Direttiva N. 97/5/Ce)</u></b>	
Termini di esecuzione <sup>1</sup>	accredito alla banca del beneficiario entro il quinto giorno lavorativo bancario dalla data di accettazione
<b>Commissioni e spese</b>	
Spesa per operazione - con addebito in c/c - in contanti	€ 4,00 € 10,00
Penale per bonifico con coordinate BIC/IBAN incomplete/inesatte	€ 3,50 (comm. interbancaria)
Comunicazione valutaria statistica	zero
Maggiorazione per avviso fax al beneficiario	zero

<sup>1</sup> Quando, a seguito di un ordine di bonifico transfrontaliero già accettato dalla Banca dell'Ordinante, l'importo del bonifico non è accreditato sul conto della Banca del Beneficiario, la Banca dell'Ordinante è tenuta, indipendentemente da ogni altro reclamo esistente, ad accreditare sul conto di quest'ultimo una somma corrispondente all'importo del bonifico non eseguito, fino ad un massimo di € 12.500, maggiorata:

- degli interessi calcolati sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante applicazione del "tasso di interesse di riferimento" per il periodo compreso tra la data dell'ordine di bonifico transfrontaliero e la data dell'accredito;
- delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.

Le somme di cui sopra sono messe a disposizione dell'Ordinante entro 14 giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dello stesso, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel frattempo sul conto della Banca del Beneficiario.

L'Ordinante non può richiedere la restituzione delle somme di cui sopra prima della scadenza del termine di esecuzione del bonifico convenuto fra la Banca dell'Ordinante e l'Ordinante stesso o, in assenza di tale termine, prima della scadenza del termine standard.

Spese pratica e postali	zero
Spese swift	€ 20,00 (fatto salvo il recupero successivo di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi).
Valuta di addebito	data esecuzione contabile dell'operazione
Recupero spese postali ed invio documento di sintesi	€ 1,00

<b>Bonifici in arrivo</b>	
<u>Bonifici Esteri (Paesi Extra U.E. E Paesi U.E. Non Soggetti Alla Direttiva N. 97/5/Ce E Al Regolamento N. 2560/2001)</u>	
<b>Commissioni e spese</b>	
Intervento (trasformazione di una valuta, compreso l'€, in un'altra valuta a pronti, a termine o con opzione)	0,15% minimo € 0,52
Comunicazione valutaria statistica	zero
Per ogni operazione	€ 12,00
Cambio	listino commerciale
Valuta di accredito (i giorni di valuta sono espressi in giorni lavorativi bancari):	
Bonifici in € non transfrontalieri:	valuta riconosciuta + 2 giorni lavorativi
Bonifici in valuta estera	forex
<u>Bonifici Transfrontalieri (Direttiva N. 97/5/Ce)</u>	
Termini di esecuzione <sup>2</sup>	importo messo a disposizione del beneficiario entro il giorno lavorativo successivo alla data di accredito alla banca.
<b>Commissioni e spese</b>	
Comunicazione valutaria statistica	zero
<b>Valuta</b>	
Valuta di accredito (i giorni di valuta sono espressi in giorni lavorativi bancari)	valuta riconosciuta + 2 giorni lavorativi
Recupero spese postali ed invio documento di sintesi	€ 1,00

<sup>2</sup> La Banca del Beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione del Beneficiario stesso l'importo del bonifico entro il termine convenuto con quest'ultimo, o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. Nel caso in cui l'importo del bonifico transfrontaliero non sia messo a disposizione del Beneficiario nei termini sopra previsti, la Banca del Beneficiario indennizza il Beneficiario secondo i termini di indennizzo standard previsti nelle seguenti misure:

- un indennizzo fino a un massimo di € 12.500 a titolo di provvisionale, oltre interessi e spese nel caso in cui il bonifico non sia stato portato a buon fine a causa della sua mancata esecuzione da parte di ente intermediario scelto dalla Banca del Beneficiario;
- un indennizzo pari all'interesse legale calcolato sulla somma da trasferire nel periodo compreso fra i termini legali (convenzionali o standard) e quelli di effettiva esecuzione.

La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.

## RECESSO E RECLAMI

### Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il termine massimo per la chiusura del rapporto è di 15 giorni lavorativi.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

<b>Bic</b>	Codice identificativo internazionale delle Banche aderenti allo Swift; deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN.
<b>Bban (Basic bank account)</b>	Standard delle coordinate nazionali utilizzato per i pagamenti interni.
<b>Cambio</b>	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'€ o

	di altra divisa
<b>Camera di commercio internazionale di Parigi</b>	Organizzazione (no statale) rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali.
<b>C.V.S. ovvero Comunicazione Valutaria Statistica</b>	comunicazione della Clientela, rilasciata per fini statistici all'Unità di Informazione Finanziaria, contenente gli estremi dell'operazione finanziaria o non mercantile sottostante. Le operazioni correnti mercantili non sono soggette a segnalazione a mezzo C.V.S.
<b>Dichiarazione transfrontaliera</b>	dichiarazione prevista dal DL n. 125 del 30/04/97 che i soggetti residenti e non residenti devono rilasciare all'Ufficio Italiano dei Cambi in tutti i casi di trasferimento al seguito da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
<b>Forex:</b>	mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
<b>Iban (International bank account number)</b>	sono le coordinate bancarie internazionali del cliente, costituite dai codici di riferimento per individuare correttamente ciascun correntista bancario in qualsiasi Paese della Comunità; il loro corretto utilizzo, oltre che indispensabile per l'applicazione delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, consente la maggiore efficienza e tempestività nell'esecuzione del bonifico. I codici che costituiscono le coordinate bancarie "internazionali" sono i seguenti: - due caratteri alfabetici che individuano il Paese nel quale è tenuto il conto (CP = Codice Paese); - due caratteri numerici di controllo (CD = Check Digit) che consentono il controllo dell'esattezza dell'intero IBAN; - un carattere alfabetico (CIN); - il codice ABI della Banca, composto da cinque caratteri numerici;- il C.A.B. (Codice di Avviamento Bancario) anch'esso costituito da cinque caratteri numerici, individua lo sportello presso cui è acceso il conto; - uno spazio di dodici caratteri alfanumerici per l'indicazione del numero di conto corrente; se il numero di conto è di lunghezza inferiore si deve procedere all'allineamento a destra riempiendo i caratteri vuoti a sinistra con"zero".
<b>Norme ed usi uniformi (NUU pubblicazione 522)</b>	Regole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale che costituiscono il fondamentale riferimento al dopo incasso.
<b>Our</b>	Modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico dell'ordinante, incluse quelle della banca del beneficiario.
<b>Residente</b>	Si intende qualunque persona fisica o giuridica che ha la propria residenza anagrafica o sede legale in Italia, anche se di nazionalità diversa; per Non Residente, al contrario, si intende qualunque soggetto che opera in Italia ma che ha la residenza o la sede legale all'estero, anche se di nazionalità italiana.
<b>Swift (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications)</b>	società che gestisce la rete privata di telecomunicazioni tra gli istituti soci.
<b>Valuta</b>	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.